

## Gara europea a procedura aperta per l'appalto di manutenzione del verde pubblico del Comune di Crema riservata ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016. -

**CIG: 83707208A9 (lotto 1) - 8370728F41 (lotto 2)**

### **Quesito 1 del 23-07-2020**

Buongiorno, in merito all'iscrizione all'Albo Naz. Gest. Ambientali si fa presente che, come indicato sul sito <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Soggetti> Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La scrivente non rientra nelle categorie sopra riportate in quanto non effettua direttamente queste attività e non è in possesso dell'iscrizione all'ANGA;

Tali attività sono svolte dalle nostre cooperative consorziate, indicate in fase di gara, che sono iscritte all'ANGA.

Si chiede quindi conferma che, in caso di partecipazione in qualità di consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b DLGS 50/2016, il requisito di iscrizione all'ANGA sia da considerarsi solo in capo alla cooperativa esecutrice e non anche al consorzio. In attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti,

### **Risposta 1 del 24-07-2020**

Il requisito è previsto per la partecipazione in quanto tra i servizi da svolgere è previsto il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto dell'appalto.

La categoria di iscrizione richiesta, come requisito minimo, è il trasporto conto proprio comma 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tipica delle Imprese che svolgono attività di manutenzione e servizi.

In caso di partecipazione come Consorzio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito si richiede di indicare il soggetto che effettuerà le attività di trasporto dei rifiuti che risulta abilitato ed in possesso degli automezzi registrati all'Albo.

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)

### **Quesito 2 del 31-07-2020**

La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione appaltante di volere disporre, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 17/08/2020. Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine risulta eccessivamente breve rispetto

alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto e non consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la formulazione di un'offerta idonea a conseguire l'aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche peculiari dei servizi in appalto. I termini previsti per la procedura in oggetto, seppur astrattamente rispondenti alle previsioni di legge, risultano in concreto notevolmente inferiori stante la piena concomitanza con il periodo estivo; risulta pertanto arduo, nel breve tempo che, di fatto, risulta concesso, finalizzare al meglio l'offerta da produrre in gara. Ci preme

evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che comportano l'obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata dall'esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento alle piccole e medie imprese del settore) che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di operatori economici e che Tale fondamentale principio riguarda a maggior ragione le Centrali di Committenza considerata l'elevata incidenza che gli appalti dalla stessa affidati, per il loro valore e per l'estensione delle amministrazioni che se ne avvalgono, sono destinati ad avere sui relativi mercati [TAR Lazio sent. n. 09441/2016].

### **Risposta 2 del 03-08-2020**

La richiesta non è accoglibile in quanto l'attuale appalto è in scadenza e quindi la stazione appaltante ha necessità di procedere nei modi e nei tempi più celeri possibili al fine di garantire la continuità del servizio. Inoltre trattandosi di gara al massimo ribasso di attività che nel loro complesso sono costituite da un numero limitato di voci che compongono il l'elenco prezzi, non se ne ravvedono assolutamente i motivi per poter migliorare l'offerta.

Non ultimo, recenti sentenze del TAR Lombardia, a fronte del *favor participationis*, ha ritenuto che modifiche del bando si configuri come una sostanziale disapplicazione e una non consentita modifica delle regole fissate nel bando di gara, con violazione dei principi generali in materia (affidamento e par condicio dei concorrenti, divieto di modifica in itinere delle prescrizioni della *lex specialis*).

### **Quesito 3 del 05-08-2020**

In merito all'appalto di cui all'oggetto siamo a chiederVi una precisazione in merito al possesso dell'Autorizzazione al trasporto dei rifiuti (cat. 2bis) la ns. azienda agricola non è tenuta ad avere tale autorizzazione in quanto proprietaria di un centro di compostaggio presso la propria sede che trasforma i rifiuti che vengono raccolti nei vari cantieri in risorse primarie quali terriccio o concime. Di conseguenza chiediamo se è possibile partecipare alla procedura senza iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

### **Risposta 3 del 05-08-2020**

Considerato che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Società Agricole) godono della esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, al fine di non discriminare la partecipazione, non si applica il requisito per coloro che sono esentati.

Restano salvi tutti gli altri requisiti di partecipazione.

*vedasi Art. 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:*

### **Quesito 4 del 07-08-2020**

con la presente per richiedere una delucidazione in merito al fatturato globale minimo richiesto per il lotto 2 di € 120.000,00 all'anno, la ns. azienda per gli anni 2017-2018 ha un fatturato che non raggiunge questa cifra in conseguenza della crisi economica, mentre per gli anni 2019-2020 ha un fatturato in crescendo superando di gran lunga la cifra richiesta. Con la presente siamo a chiedere se possiamo comunque partecipare alla procedura

### **Risposta 4 del 07-08-2020**

Come specificato anche nel disciplinare.

*Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.*

Pertanto si invitano i concorrenti a dimostrare, anche attraverso altre fonti (Vedasi allegato XVII del Codice Appalti es. Dichiarazione bancarie, Situazioni stabilità di bilancio e fatturato passate e presenti) la loro situazione